

Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARCELLINA
Via Manzoni, 3 - 00010 MARCELLINA Tel. 0774 424464 - Fax 0774 429868 - Distretto 33
Codice Meccanografico RMIC8AS009 - Codice Fiscale 86000200583 – Codice univoco UF8Y3G
rmic8as009@pec.istruzione.it - rmic8as009@istruzione.it – www.icmarcellina.edu.it

AI REFERENTI DI PLESSO

- Pittiglio Cristina

Oggetto: Delega per la verifica del possesso della certificazione verde da parte del personale scolastico

Il Dirigente Scolastico

Visti

il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante *“Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”*;

la Nota M.I. del 13/8/2021, n. 1237 con oggetto *Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico*;

la nota MI del 30/8/2021 n. 1260, *Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti*;

il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”*.

Considerato

- che il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 si rivolge alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per le quali fissa misure minime di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie attività;

- che il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dal DL 111/2021, prevede che *dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2*.

-che il decreto-legge 11 settembre, n. 122 prevede che *“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde*

COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti”.

- che le disposizioni relative ai green pass non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

- che il Ministero della salute, con circolare 4 agosto 2021, n. 35309, ha stabilito che per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 sia stata omessa o differita per specifiche e documentate ragioni cliniche, che la rendano in maniera permanente o temporanea controindicata, venga rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione Tale documentazione è utile, a tutti gli effetti, per “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105”. La certificazione viene rilasciata in formato cartaceo ed ha valore sino al 30 settembre 2021;

- che i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni relative al possesso/validità del GP per il personale scolastico

- che il MI nella nota tecnica 1237/2021 esprime il parere che non sia necessario acquisire copia della certificazione, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato;

DELEGA

Il Sig. PITIGLIO CRISTINA nato a ROMA il 97-08-67 dipendente di codesta istituzione scolastica ad effettuare le verifiche del possesso e validità del green pass del personale in servizio presso l’istituto attenendosi alle seguenti disposizioni:

- La verifica avverrà mediante la app “Verifica C19” installata su dispositivi mobili messi a disposizione dall’Istituzione scolastica. Il trattamento dei dati segue la normativa vigente sulla privacy, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del D. Lgs 101/2018. La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la App "VerificaC19" avviene con le seguenti modalità:

a) su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l'interessato mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19,

b) l'App "VerificaC19" scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni nel pieno rispetto della privacy

La verifica potrà avvenire anche mediante interrogazione del Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione SIDI che, in ragione della prevista interoperabilità con il Sistema informativo del Ministero della Salute, senza necessità di scansione di ogni singolo QRcode, consentirà il prescritto controllo sul possesso/validità del GP

- La verifica con l'app potrà essere omessa, sino a nuove indicazioni, se l'interessato esibisce una certificazione medica di esenzione della vaccinazione sulla cui idoneità dovrà essere consultato il personale amministrativo allo scopo incaricato.
- La registrazione della avvenuta verifica dovrà indicare solo la validità della certificazione, la data e l'ora della verifica e non dovrà riportare ulteriori informazioni
- Oltre alla verifica, nelle modalità indicate, non devono essere richieste in alcun modo ulteriori informazioni agli interessati. Per le persone delle quali non si conosce l'identità sarà richiesta l'esibizione del documento personale
- Le informazioni raccolte relativamente agli esiti della verifica dei green pass sono riservate e possono essere comunicate soltanto al dirigente e al personale autorizzato
- La registrazione degli esiti della verifica deve essere fatta personalmente dal delegato alla verifica curando che sia mantenuta riservata la posizione di qualunque altro dipendente soggetto a controllo
- L'elenco con gli esiti delle verifiche deve essere custodito in modo riservato in modo che non possa essere consultato senza autorizzazione (non lasciare mai, l'elenco incustodito o visibile ad altri)
- Ove si avesse un sospetto sulla autenticità di un green pass o sul reale intestatario dello stesso dovrà essere fatta una immediata segnalazione al dirigente scolastico o, in assenza al suo sostituto.
- Ove l'esito della verifica fosse negativo o il personale risultasse sprovvisto di Green pass o di certificazione di esenzione, deve essere immediatamente avvertito il dirigente scolastico o il suo sostituto.
- All'esito della verifica quotidiana, la S.V. è tenuta a darne contestuale comunicazione al dirigente scolastico tramite l'apposita modulistica (report giornaliero incaricato alla verifica).

Si evidenzia che nel trattamento di dati personali, anche di natura particolare o sensibile, autorizzati con la presente delega dovranno sempre essere rispettate le disposizioni presenti nel Regolamento UE 679/2016, nel D. Lgs 196/2003 e le diverse istruzioni impartite al personale. Con riferimento al trattamento dati, per quanto qui non espressamente indicato, si rinvia all'atto di designazione a soggetto autorizzato al trattamento (ALLEGATO 1) nonché all'informativa sul trattamento dati del personale scolastico a suo tempo già fornita e pubblicata sul sito della scuola alla sezione "privacy".

La presente delega di funzioni è valida fino al 31/12/2021 con possibilità di proroga.

Marcellina, 13/09/21

Firma del delegato per presa visione e accettazione

Beatina Pittiglio

Il Dirigente Scolastico
[Firma]

Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARCELLINA
Via Manzoni, 3 - 00010 MARCELLINA Tel. 0774 424464 - Fax 0774 429868 - Distretto 33
Codice Meccanografico RMIC8AS009 - Codice Fiscale 86000200583 – Codice univoco UF8Y3G
rmic8as009@pec.istruzione.it - rmic8as009@istruzione.it – www.icmarcellina.edu.it

AI COLLABORATORI SCOLASTICI

- Faccenna Simona

Oggetto: Delega per la verifica del possesso della certificazione verde da parte del personale scolastico

Il Dirigente Scolastico

Visti

il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante *“Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”*;

la Nota M.I. del 13/8/2021, n. 1237 con oggetto *Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico*;

la nota MI del 30/8/2021 n. 1260, *Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti*;

il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”*.

Considerato

- che il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 si rivolge alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per le quali fissa misure minime di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie attività;

- che il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dal DL 111/2021, prevede che *dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.*

-che il decreto-legge 11 settembre, n. 122 prevede che *“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde*

COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti”.

- che le disposizioni relative ai green pass non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

- che il Ministero della salute, con circolare 4 agosto 2021, n. 35309, ha stabilito che per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 sia stata omessa o differita per specifiche e documentate ragioni cliniche, che la rendano in maniera permanente o temporanea controindicata, venga rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione Tale documentazione è utile, a tutti gli effetti, per “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105”. La certificazione viene rilasciata in formato cartaceo ed ha valore sino al 30 settembre 2021;

- che i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni relative al possesso/validità del GP per il personale scolastico

- che il MI nella nota tecnica 1237/2021 esprime il parere che non sia necessario acquisire copia della certificazione, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato;

DELEGA

Il Sig. FACCERRA S. nato a ROMA il 23-07-80 dipendente di codesta istituzione scolastica ad effettuare le verifiche del possesso e validità del green pass del personale in servizio presso l’istituto attenendosi alle seguenti disposizioni:

- La verifica avverrà mediante la app “Verifica C19” installata su dispositivi mobili messi a disposizione dall’Istituzione scolastica. Il trattamento dei dati segue la normativa vigente sulla privacy, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del D. Lgs 101/2018. La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la App "VerificaC19" avviene con le seguenti modalità:

a) su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l'interessato mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19,

b) l'App "VerificaC19" scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni nel pieno rispetto della privacy

La verifica potrà avvenire anche mediante interrogazione del Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione SIDI che, in ragione della prevista interoperabilità con il Sistema informativo del Ministero della Salute, senza necessità di scansione di ogni singolo QRcode, consentirà il prescritto controllo sul possesso/validità del GP

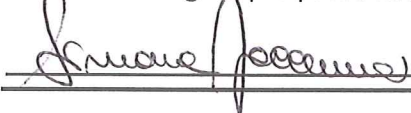
- La verifica con l'app potrà essere omessa, sino a nuove indicazioni, se l'interessato esibisce una certificazione medica di esenzione della vaccinazione sulla cui idoneità dovrà essere consultato il personale amministrativo allo scopo incaricato.
- La registrazione della avvenuta verifica dovrà indicare solo la validità della certificazione, la data e l'ora della verifica e non dovrà riportare ulteriori informazioni
- Oltre alla verifica, nelle modalità indicate, non devono essere richieste in alcun modo ulteriori informazioni agli interessati. Per le persone delle quali non si conosce l'identità sarà richiesta l'esibizione del documento personale
- Le informazioni raccolte relativamente agli esiti della verifica dei green pass sono riservate e possono essere comunicate soltanto al dirigente e al personale autorizzato
- La registrazione degli esiti della verifica deve essere fatta personalmente dal delegato alla verifica curando che sia mantenuta riservata la posizione di qualunque altro dipendente soggetto a controllo
- L'elenco con gli esiti delle verifiche deve essere custodito in modo riservato in modo che non possa essere consultato senza autorizzazione (non lasciare mai, l'elenco incustodito o visibile ad altri)
- Ove si avesse un sospetto sulla autenticità di un green pass o sul reale intestatario dello stesso dovrà essere fatta una immediata segnalazione al dirigente scolastico o, in assenza al suo sostituto.
- Ove l'esito della verifica fosse negativo o il personale risultasse sprovvisto di Green pass o di certificazione di esenzione, deve essere immediatamente avvertito il dirigente scolastico o il suo sostituto.
- All'esito della verifica quotidiana, la S.V. è tenuta a darne contestuale comunicazione al dirigente scolastico tramite l'apposita modulistica (report giornaliero incaricato alla verifica).

Si evidenzia che nel trattamento di dati personali, anche di natura particolare o sensibile, autorizzati con la presente delega dovranno sempre essere rispettate le disposizioni presenti nel Regolamento UE 679/2016, nel D. Lgs 196/2003 e le diverse istruzioni impartite al personale. Con riferimento al trattamento dati, per quanto qui non espressamente indicato, si rinvia all'atto di designazione a soggetto autorizzato al trattamento (ALLEGATO 1) nonché all'informativa sul trattamento dati del personale scolastico a suo tempo già fornita e pubblicata sul sito della scuola alla sezione "privacy".

La presente delega di funzioni è valida fino al 31/12/2021 con possibilità di proroga.

Marcellina, 13/09/21

Firma del delegato per presa visione e accettazione



Il Dirigente Scolastico


Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARCELLINA
Via Manzoni, 3 - 00010 MARCELLINA Tel. 0774 424464 - Fax 0774 429868 - Distretto 33
Codice Meccanografico RMIC8AS009 - Codice Fiscale 86000200583 – Codice univoco UF8Y3G
rmic8as009@pec.istruzione.it - rmic8as009@istruzione.it – www.icmarcellina.edu.it

AI COLLABORATORI SCOLASTICI

- Zocconali Barbara

Oggetto: Delega per la verifica del possesso della certificazione verde da parte del personale scolastico

Il Dirigente Scolastico

Visti

il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante *“Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”*;
la Nota M.I. del 13/8/2021, n. 1237 con oggetto *Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico*;
la nota MI del 30/8/2021 n. 1260, *Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti*;
il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”*.

Considerato

- che il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 si rivolge alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per le quali fissa misure minime di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie attività;

- che il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dal DL 111/2021, prevede che *dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.*

-che il decreto-legge 11 settembre, n. 122 prevede che *“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde*

COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti".

- che le disposizioni relative ai green pass non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

- che il Ministero della salute, con circolare 4 agosto 2021, n. 35309, ha stabilito che per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 sia stata omessa o differita per specifiche e documentate ragioni cliniche, che la rendano in maniera permanente o temporanea controindicata, venga rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione Tale documentazione è utile, a tutti gli effetti, per "consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105". La certificazione viene rilasciata in formato cartaceo ed ha valore sino al 30 settembre 2021;

- che i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni relative al possesso/validità del GP per il personale scolastico

- che il MI nella nota tecnica 1237/2021 esprime il parere che non sia necessario acquisire copia della certificazione, ritenendosi sufficiente la registrazione dell'avvenuto controllo con atto interno recante l'elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato;

DELEGA

Il Sig. ZOCCONALI B nato a ROMA il 3-05-74 dipendente di codesta istituzione scolastica ad effettuare le verifiche del possesso e validità del green pass del personale in servizio presso l'istituto attenendosi alle seguenti disposizioni:

- La verifica avverrà mediante la app "Verifica C19" installata su dispositivi mobili messi a disposizione dall'Istituzione scolastica. Il trattamento dei dati segue la normativa vigente sulla privacy, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito "GDPR") e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del D. Lgs 101/2018. La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la App "VerificaC19" avviene con le seguenti modalità:

a) su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l'interessato mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19,

b) l'App "VerificaC19" scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni nel pieno rispetto della privacy

La verifica potrà avvenire anche mediante interrogazione del Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione SIDI che, in ragione della prevista interoperabilità con il Sistema informativo del Ministero della Salute, senza necessità di scansione di ogni singolo QRcode, consentirà il prescritto controllo sul possesso/validità del GP

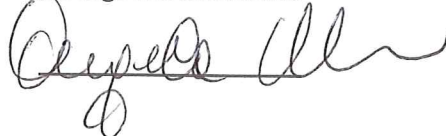
- La verifica con l'app potrà essere omessa, sino a nuove indicazioni, se l'interessato esibisce una certificazione medica di esenzione della vaccinazione sulla cui idoneità dovrà essere consultato il personale amministrativo allo scopo incaricato.
- La registrazione della avvenuta verifica dovrà indicare solo la validità della certificazione, la data e l'ora della verifica e non dovrà riportare ulteriori informazioni
- Oltre alla verifica, nelle modalità indicate, non devono essere richieste in alcun modo ulteriori informazioni agli interessati. Per le persone delle quali non si conosce l'identità sarà richiesta l'esibizione del documento personale
- Le informazioni raccolte relativamente agli esiti della verifica dei green pass sono riservate e possono essere comunicate soltanto al dirigente e al personale autorizzato
- La registrazione degli esiti della verifica deve essere fatta personalmente dal delegato alla verifica curando che sia mantenuta riservata la posizione di qualunque altro dipendente soggetto a controllo
- L'elenco con gli esiti delle verifiche deve essere custodito in modo riservato in modo che non possa essere consultato senza autorizzazione (non lasciare mai, l'elenco incustodito o visibile ad altri)
- Ove si avesse un sospetto sulla autenticità di un green pass o sul reale intestatario dello stesso dovrà essere fatta una immediata segnalazione al dirigente scolastico o, in assenza al suo sostituto.
- Ove l'esito della verifica fosse negativo o il personale risultasse sprovvisto di Green pass o di certificazione di esenzione, deve essere immediatamente avvertito il dirigente scolastico o il suo sostituto.
- All'esito della verifica quotidiana, la S.V. è tenuta a darne contestuale comunicazione al dirigente scolastico tramite l'apposita modulistica (report giornaliero incaricato alla verifica).

Si evidenzia che nel trattamento di dati personali, anche di natura particolare o sensibile, autorizzati con la presente delega dovranno sempre essere rispettate le disposizioni presenti nel Regolamento UE 679/2016, nel D. Lgs 196/2003 e le diverse istruzioni impartite al personale. Con riferimento al trattamento dati, per quanto qui non espressamente indicato, si rinvia all'atto di designazione a soggetto autorizzato al trattamento (ALLEGATO 1) nonché all'informativa sul trattamento dati del personale scolastico a suo tempo già fornita e pubblicata sul sito della scuola alla sezione "privacy".

La presente delega di funzioni è valida fino al 31/12/2021 con possibilità di proroga.

Marcellina, 13/09/21

Il Dirigente Scolastico



Firma del delegato per presa visione e accettazione



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARCELLINA
Via Manzoni, 3 - 00010 MARCELLINA Tel. 0774 424464 - Fax 0774 429868 - Distretto 33
Codice Meccanografico RMIC8AS009 - Codice Fiscale 86000200583 – Codice univoco UF8Y3G
rmic8as009@pec.istruzione.it - rmic8as009@istruzione.it – www.icmarcellina.edu.it

Ai Collaboratori Scolastici

- lafrate Mauro

Oggetto: delega per la verifica del possesso della certificazione verde da parte del personale scolastico

Il Dirigente Scolastico

Visti

il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante *“Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”*;

la Nota M.I. del 13/8/2021, n. 1237 con oggetto *Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico*;

la nota MI del 30/8/2021 n. 1260, *Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti*;

il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”*.

Considerato

- che il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 si rivolge alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per le quali fissa misure minime di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie attività;

- che il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dal DL 111/2021, prevede che *dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché' gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.*

-che il decreto-legge 11 settembre, n. 122 prevede che *“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede*

alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti".

- che le disposizioni relative ai green pass non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

- che il Ministero della salute, con circolare 4 agosto 2021, n. 35309, ha stabilito che per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 sia stata omessa o differita per specifiche e documentate ragioni cliniche, che la rendano in maniera permanente o temporanea controindicata, venga rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione Tale documentazione è utile, a tutti gli effetti, per "consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105". La certificazione viene rilasciata in formato cartaceo ed ha valore sino al 30 settembre 2021;

- che i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni relative al possesso/validità del GP per il personale scolastico

- che il MI nella nota tecnica 1237/2021 esprime il parere che non sia necessario acquisire copia della certificazione, ritenendosi sufficiente la registrazione dell'avvenuto controllo con atto interno recante l'elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato;

DELEGA

Il Sig. LAERATE MAURO nato a TIVOLI (RM) il 21-02-1976 dipendente di codesta istituzione scolastica ad effettuare le verifiche del possesso e validità del green pass del personale in servizio presso l'istituto attenendosi alle seguenti disposizioni:

- La verifica avverrà mediante la app "Verifica C19" installata su dispositivi mobili messi a disposizione dall'Istituzione scolastica. Il trattamento dei dati segue la normativa vigente sulla privacy, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito "GDPR") e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del D. Lgs 101/2018. La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la App "VerificaC19" avviene con le seguenti modalità:
 - a) su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l'interessato mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19,
 - b) l'App "VerificaC19" scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni nel pieno rispetto della privacy

La verifica potrà avvenire anche mediante interrogazione del Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione SIDI che, in ragione della prevista interoperabilità con il

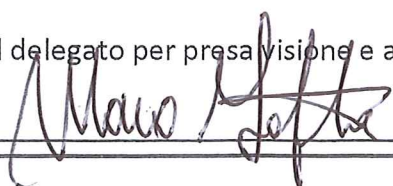
- La verifica con l'app potrà essere omessa, sino a nuove indicazioni, se l'interessato esibisce una certificazione medica di esenzione della vaccinazione sulla cui idoneità dovrà essere consultato il personale amministrativo allo scopo incaricato.
- La registrazione della avvenuta verifica dovrà indicare solo la validità della certificazione, la data e l'ora della verifica e non dovrà riportare ulteriori informazioni
- Oltre alla verifica, nelle modalità indicate, non devono essere richieste in alcun modo ulteriori informazioni agli interessati. Per le persone delle quali non si conosce l'identità sarà richiesta l'esibizione del documento personale
- Le informazioni raccolte relativamente agli esiti della verifica dei green pass sono riservate e possono essere comunicate soltanto al dirigente e al personale autorizzato
- La registrazione degli esiti della verifica deve essere fatta personalmente dal delegato alla verifica curando che sia mantenuta riservata la posizione di qualunque altro dipendente soggetto a controllo
- L'elenco con gli esiti delle verifiche deve essere custodito in modo riservato in modo che non possa essere consultato senza autorizzazione (non lasciare mai, l'elenco incustodito o visibile ad altri)
- Ove si avesse un sospetto sulla autenticità di un green pass o sul reale intestatario dello stesso dovrà essere fatta una immediata segnalazione al dirigente scolastico o, in assenza al suo sostituto.
- Ove l'esito della verifica fosse negativo o il personale risultasse sprovvisto di Green pass o di certificazione di esenzione, deve essere immediatamente avvertito il dirigente scolastico o il suo sostituto.
- All'esito della verifica quotidiana, la S.V. è tenuta a darne contestuale comunicazione al dirigente scolastico tramite l'apposita modulistica (report giornaliero incaricato alla verifica).

Si evidenzia che nel trattamento di dati personali, anche di natura particolare o sensibile, autorizzati con la presente delega dovranno sempre essere rispettate le disposizioni presenti nel Regolamento UE 679/2016, nel D. Lgs 196/2003 e le diverse istruzioni impartite al personale. Con riferimento al trattamento dati, per quanto qui non espressamente indicato, si rinvia all'atto di designazione a soggetto autorizzato al trattamento (ALLEGATO 1) nonché all'informativa sul trattamento dati del personale scolastico a suo tempo già fornita e pubblicata sul sito della scuola alla sezione "privacy".

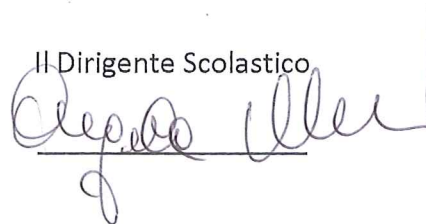
La presente delega di funzioni è valida fino al 31/12/2021 con possibilità di proroga.

Marcellina, 04/10/21

Firma del delegato per presa visione e accettazione



Il Dirigente Scolastico



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARCELLINA
Via Manzoni, 3 - 00010 MARCELLINA Tel. 0774 424464 - Fax 0774 429868 - Distretto 33
Codice Meccanografico RMIC8AS009 - Codice Fiscale 86000200583 – Codice univoco UF8Y3G
rmic8as009@pec.istruzione.it - rmic8as009@istruzione.it – www.icmarcellina.edu.it

AI COLLABORATORI SCOLASTICI

- Angelini Luca

Oggetto: Delega per la verifica del possesso della certificazione verde da parte del personale scolastico

Il Dirigente Scolastico

Visti

il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante *“Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”*;

la Nota M.I. del 13/8/2021, n. 1237 con oggetto *Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico*;

la nota MI del 30/8/2021 n. 1260, *Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti*;

il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”*.

Considerato

- che il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 si rivolge alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per le quali fissa misure minime di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie attività;

- che il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dal DL 111/2021, prevede che *dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.*

-che il decreto-legge 11 settembre, n. 122 prevede che *“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde*

COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti”.

- che le disposizioni relative ai green pass non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

- che il Ministero della salute, con circolare 4 agosto 2021, n. 35309, ha stabilito che per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 sia stata omessa o differita per specifiche e documentate ragioni cliniche, che la rendano in maniera permanente o temporanea controindicata, venga rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione. Tale documentazione è utile, a tutti gli effetti, per “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105”. La certificazione viene rilasciata in formato cartaceo ed ha valore sino al 30 settembre 2021;

- che i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni relative al possesso/validità del GP per il personale scolastico

- che il MI nella nota tecnica 1237/2021 esprime il parere che non sia necessario acquisire copia della certificazione, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato;

DELEGA

Il Sig. ARGELINI L nato a ROMA il 18-08-92 dipendente di codesta istituzione scolastica ad effettuare le verifiche del possesso e validità del green pass del personale in servizio presso l’istituto attenendosi alle seguenti disposizioni:

- La verifica avverrà mediante la app “Verifica C19” installata su dispositivi mobili messi a disposizione dall’Istituzione scolastica. Il trattamento dei dati segue la normativa vigente sulla privacy, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del D. Lgs 101/2018. La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la App "VerificaC19" avviene con le seguenti modalità:

a) su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l'interessato mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19,

b) l'App "VerificaC19" scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni nel pieno rispetto della privacy

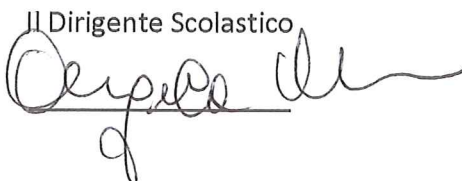
La verifica potrà avvenire anche mediante interrogazione del Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione SIDI che, in ragione della prevista interoperabilità con il Sistema informativo del Ministero della Salute, senza necessità di scansione di ogni singolo QRcode, consentirà il prescritto controllo sul possesso/validità del GP

- La verifica con l'app potrà essere omessa, sino a nuove indicazioni, se l'interessato esibisce una certificazione medica di esenzione della vaccinazione sulla cui idoneità dovrà essere consultato il personale amministrativo allo scopo incaricato.
- La registrazione della avvenuta verifica dovrà indicare solo la validità della certificazione, la data e l'ora della verifica e non dovrà riportare ulteriori informazioni
- Oltre alla verifica, nelle modalità indicate, non devono essere richieste in alcun modo ulteriori informazioni agli interessati. Per le persone delle quali non si conosce l'identità sarà richiesta l'esibizione del documento personale
- Le informazioni raccolte relativamente agli esiti della verifica dei green pass sono riservate e possono essere comunicate soltanto al dirigente e al personale autorizzato
- La registrazione degli esiti della verifica deve essere fatta personalmente dal delegato alla verifica curando che sia mantenuta riservata la posizione di qualunque altro dipendente soggetto a controllo
- L'elenco con gli esiti delle verifiche deve essere custodito in modo riservato in modo che non possa essere consultato senza autorizzazione (non lasciare mai, l'elenco incustodito o visibile ad altri)
- Ove si avesse un sospetto sulla autenticità di un green pass o sul reale intestatario dello stesso dovrà essere fatta una immediata segnalazione al dirigente scolastico o, in assenza al suo sostituto.
- Ove l'esito della verifica fosse negativo o il personale risultasse sprovvisto di Green pass o di certificazione di esenzione, deve essere immediatamente avvertito il dirigente scolastico o il suo sostituto.
- All'esito della verifica quotidiana, la S.V. è tenuta a darne contestuale comunicazione al dirigente scolastico tramite l'apposita modulistica (report giornaliero incaricato alla verifica).

Si evidenzia che nel trattamento di dati personali, anche di natura particolare o sensibile, autorizzati con la presente delega dovranno sempre essere rispettate le disposizioni presenti nel Regolamento UE 679/2016, nel D. Lgs 196/2003 e le diverse istruzioni impartite al personale. Con riferimento al trattamento dati, per quanto qui non espressamente indicato, si rinvia all'atto di designazione a soggetto autorizzato al trattamento (ALLEGATO 1) nonché all'informativa sul trattamento dati del personale scolastico a suo tempo già fornita e pubblicata sul sito della scuola alla sezione "privacy".

La presente delega di funzioni è valida fino al 31/12/2021 con possibilità di proroga.

Marcellina, 13/09/21

Il Dirigente Scolastico


Firma del delegato per presa visione e accettazione



ALLEGATO 1

Nomina ad "Autorizzato al trattamento dei dati personali" conforme al Regolamento Europeo 2016/679

IL DIRIGENTE

- Considerato che l'articolo 4, n. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (d'ora in poi "Regolamento") – direttamente applicabile dal 25 maggio 2018 in tutta l'Unione europea – introduce la figura ed il ruolo delle "persone autorizzate al trattamento", ossia le persone fisiche "autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile";
- Considerato che, ai sensi del Regolamento, per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- Considerato che l'articolo 29 del Regolamento prescrive che chiunque agisca sotto l'autorità del responsabile (se nominato) o del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri;

CONSIDERATO ALTERSI'

- che questo istituto, in persona del Dirigente, è Titolare del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Titolare) derivante dal processo di verifica dei Certificati Verdi (e dei certificati ad essi equiparati per legge);
- che il Dirigente ha ritenuto di delegare al fine di coadiuvarlo nelle operazioni di verifica e gestione degli ingressi previste nel DL 52/2021;
- che il Titolare ritiene quindi necessario procedere in Suo favore - quale soggetto Delegato delle operazioni di verifica del Certificato Verde - all'autorizzazione al trattamento dei dati personali che potrebbe verificarsi nello svolgimento di tale mansione e per questo, procede a Suo favore con la

NOMINA

QUALE AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, in relazione alle operazioni di trattamento dei dati personali, derivanti dalle attività di verifica del possesso di Certificato Verde del personale scolastico e/o di altri soggetti previsti dalla normativa.

In particolare, in qualità di Delegato alle operazioni di verifica del Certificato Verde, a Lei può essere affidato il compito di:

- scansionare i Certificati Verdi del personale scolastico;
- verificare l'effettiva soddisfazione dei requisiti all'ingresso;
- notificare al Dirigente (seguendo procedura indicata dallo stesso) eventuali motivi che hanno reso necessario il diniego di ingresso;

Al soggetto Delegato è poi richiesto il rispetto pedissequo delle seguenti indicazioni:

- 1- Il trattamento dei dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle suddette funzioni di Verifica.
- 2- Nessun dato dovrà essere dal Delegato annotato o divulgato in alcun modo.
- 3- I device utilizzati dovranno essere protetti da antivirus e da programmi idonei ad evitare perdita di riservatezza o di disponibilità dei dati.
- 4- Lo schermo del device dovrà essere direzionato in modo da poter essere visto solo dal Delegato e non da soggetti terzi.
- 5- Occorre rispettare ogni misura di sicurezza adottata dal Titolare, ivi incluso il rispetto delle procedure interne in materia di utilizzo delle strumentazioni informatiche e delle credenziali di autenticazione, di custodia di atti e documenti affidati, che non andranno mai lasciati incustoditi o a disposizione di terzi non autorizzati ad accedervi o a prendervi visione o a altro trattamento.
- 6- In caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, o comunque dal luogo dove vengono trattati i dati, il Delegato dovrà verificare che non vi sia possibilità da parte di terzi, anche se dipendenti non incaricati degli stessi trattamenti, di accedere a dati personali per i quali era in corso un qualunque tipo di trattamento.
- 7- Non bisogna mai comunicare i dati personali trattati in ragione del proprio ruolo all'esterno, salvo che tale comunicazione sia necessaria per l'esecuzione del proprio compito e che si sia certi che le persone esterne siano autorizzate a conoscere le informazioni; è vietata qualsiasi forma di diffusione (anche attraverso il sito web della scuola) e comunicazione dei dati personali trattati, fatti salvi i casi esplicitamente previsti da norme di legge e di regolamento.
- 8- Le operazioni di verifica dovranno avvenire in forma quanto più possibile riservata.
- 9- All'atto della esibizione dei dati personali il Delegato al trattamento dovrà assicurarsi dell'identità dell'interessato.
- 10- In caso di attacco informatico o, comunque, di perdita di riservatezza o di disponibilità dei dati, il Delegato è tenuto a notificare tempestivamente (entro 20 minuti) il Dirigente. Allo stesso modo occorre comunicare al Titolare del Trattamento o a altra persona da lui eventualmente indicata qualunque notizia sia ritenuta rilevante con riferimento al trattamento dei dati personali, con particolare riguardo a eventuali richieste dei soggetti interessati aventi ad oggetto l'esercizio dei loro diritti come previsti dal Regolamento (accesso, cancellazione, modifica, rettifica, ecc).
- 11- In caso di eventuali dubbi o notizie che si reputino rilevanti con riferimento al trattamento dei dati personali, occorre rivolgersi al Titolare o a altra persona da lui eventualmente indicata;
- 12- E' fondamentale, anche in chiave di responsabilità personale, partecipare ai corsi di formazione in materia privacy organizzati dal Titolare.

La presente designazione avrà validità sino alla cessazione del rapporto di lavoro con il singolo Soggetto Autorizzato. Gli obblighi di riservatezza, di non diffusione, di non comunicazione a soggetti che non siano autorizzati al trattamento permangono anche dopo la cessazione del rapporto.

Marcellina, 13/09/2021

In Fede
Dirigente scolastico
Prof.ssa Angela Bianchi
